



**COMUNE DI PARMA
SETTORE MOBILITA' E AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE**

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
RUMOROSE**

Approvato con atto consiliare n. del

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 45 del 21/01/02, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C. P.)

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito, per la quale non sono richiesti atti autorizzativi di altra natura ai sensi del Capo V/4 - inquinamento acustico - del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, le cui prescrizioni si applicano alle attività rumorose a carattere permanente.

TITOLO II - CANTIERI

Art. 3 - GENERALITÀ'

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. G) della L.447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 5 – CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie, etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
2. I cantieri posti in aree particolarmente protette, di cui al DPCM 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quanto ai livelli di rumore dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, sulla quale ARPA produrrà il parere tecnico di competenza.

ART. 6 – PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere operanti nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività; tale comunicazione si intende ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'**allegato 1**. In questo caso lo Sportello Imprese provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Parma ed al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro il termine temporale di cui al comma 1 non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui all'art. 4, possono richiedere specifica deroga; a tal fine va presentata domanda allo sportello imprese, con le modalità di cui all'**allegato 2**, corredata della documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Parma per la relativa attività istruttoria ed al Distretto ARPA territorialmente competente. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

3. E', in ogni caso, vietato dare inizio alle attività senza aver presentato la documentazione richiesta ed aver atteso i 20 giorni di cui al comma 1 o senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

TITOLO III : ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 7 – ATTIVITA' AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

TITOLO IV: MANIFESTAZIONI

ART. 8 DEFINIZIONI

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.

ART. 9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della L.447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella **tabella 1** allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle **tabelle 2 e 3**.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 10 PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle **tabelle 1, 2 e 3**, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere allo Sportello Imprese, almeno 35 giorni prima dell'inizio come da **allegato 3**; la domanda deve sempre essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo sportello imprese del Comune di Parma.

2. L'autorizzazione, richiesta in deroga alle **tabelle 1, 2 e 3**, viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TITOLO V: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art.11 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

4. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - periodo di utilizzo dei dispositivi dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai precedenti Titoli II, III e IV, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, etc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.12 - CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle **tabelle 1, 2 e 3** sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui al comma 6 del Titolo V è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale.

4. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art.13 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € **285,23 a € 10.329,14** ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

Art.14 - ADEGUAMENTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI

1. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico
del Comune di Parma

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
 titolare
 altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA. _____
per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite LAeq = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
TEMPORANEE"**

Allo Sportello Unico
del Comune di Parma

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della ditta _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

_____ C. F. o P. IVA _____
per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Art. 4 – ORARI E LIMITI MASSIMI

5. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
6. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
7. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con T_M (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - c. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - d. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
8. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico
del Comune di Parma

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara:

di rispettare

non essere in grado di rispettare

gli orari ed i valori limite indicati:

alla tabella 1

alla tabella 2

alla tabella 3

del "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee",

per le seguenti motivazioni:

Allega alla presente relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, avente i seguenti requisiti:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
- c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

TITOLO IV: MANIFESTAZIONI

ART. 8 DEFINIZIONI

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ò le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Regolamento.

ART. 9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della L.447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella **tabella 1** allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle **tabelle 2 e 3**.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_ASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 10 PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle **tabelle 1, 2 e 3**, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere allo Sportello Imprese, almeno 35 giorni prima dell'inizio come da **allegato 3**; la domanda deve sempre essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo sportello imprese del Comune di Parma.
2. L'autorizzazione, richiesta in deroga alle **tabelle 1, 2 e 3**, viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TABELLA 1: AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI CON GRANDE AFFLUENZA ED IN SEDI INDIVIDUATE DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

SITO	AFFLUENZA	N. MAX DI GG.	DURATA	LIMITE IN FACCIATA LAeq	LIMITE IN FACCIATA LASlow	LIMITE LASmax per il pubblico	LIMITE ORARIO
Individuazione cartografica come da strumenti urbanistici	afflusso atteso > 5.000 persone	5	da definire	70	75	108	24
	afflusso atteso > 300 persone	da definire	4h	65	70	108	23.30(1) 00.30(2)

Note: (1) gg feriali e festivi; (2) Venerdì e gg prefestivi

TABELLA 2: MANIFESTAZIONI PRIVATE

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	NMax di gg	Limite in facciata Laeq	Limite LASlow in facciata	Limite orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
Concerti e manifestazioni all'aperto	> 1000 p.	4 h	3 (non cons)	95	100	24,00	108
Concerti e manifestazioni all'aperto	< 1000 p.	4 h	6 (non cons)	85	90	24,00	108
Concerti e/o manifestazioni al chiuso -	> 1000 p.	5 h	20	70	75	01,00	108
Manifestaz. all'aperto a supporto di altre attiv.(P.E. ecc) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora		4 h	21 Max 2 giorni alla settimana	70	75	23,30	108
Manifestaz. al chiuso a supporto di altre attiv.(P.E. ecc) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora		4 h	21 Max 2 giorni alla settimana	60	65	23,30	108

TABELLA 3. GIOVANI AFFLUENZA DI PUBBLICO -
A VALENZA PUBBLICA

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max di giorni	Limite in facciata Laeq	Limite LASlow in facciata	Limite orario	esposizione per il pubblico LASmax
P.zza Garibaldi - Manifestazioni e concerti -	> 1000	*	2	95	100	02,00	108
P.zza Garibaldi - Manifestazioni e concerti -	< 1000	*	20	85	90	24,00	108
Manifestazioni e concerti - P.le Pilotta	< 2000	*	20	70	75	24,00	108
Concerto Palazzetto - Palaraschi	fino a 5900	6 h		///	///	02,00	108
Casa della Musica - Palazzo Cusani	< 300	4 h		///	///	02,00	108
Teatro Regio - Manifestazioni e concerti	< 1500	6 h		///	///	02,00	108
Cittadella - Parco Divertimenti -	> 1000	*	21	70	75	22,30	108
Via Confalonieri , L.go Beccaria - Parco Divertimenti	> 1000	*	20	70	75	22,30	108
8 di SAFFI - Via Saffi	< 100	*	16	70	75	23,00	108
Chiostro di Max - V. D'Azeglio (Ospedale Vecchio)	< 100	*	25	70	75	24,00	108
Giardini di San Paolo - Via Giordani	< 100	*	25	70	75	23,00	108
Parco Vero Pellegrini - Viale Mentana	< 200	*	25	70	75	23,00	108
Parco di Marano - Via Traversetolo	< 200	*	25	70	75	24,00	108
Chiostro Biblioteca Civica di v.lo Santa Maria	< 100	*	25	70	75	24,00	108

TABELLA 3: GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO -
 A VALENZA PUBBLICA

Palacassa - Via Fabio Filzi	fino a 3506	6 h	///	///	02,00	108
P.le Picelli - Str. Del Quartiere	> 100	*	25		23,00	108
da definire di volta in volta in sede di autorizzazione						

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II

CANTIERI

Art. 3 – Generalità

Art. 4 – Orari e limiti massimi

Art. 5 – Casi Particolari

Art. 6 – Procedura

TITOLO III

ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 7 – Attività Agricole

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI

Art. 8 – Definizioni

Art. 9 – Criteri di Regolamentazione e limiti

Art. 10 – Procedura

TITOLO V

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 11 – Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Criteri di Misurazione, controllo e vigilanza

Art. 13 – Sanzioni

Art. 14 – Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

N. 1 – CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI (da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del.di G.R. n. 45/2002)

N. 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI (da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del.di G.R. n. 45/2002)

N. 3 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTI AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO TENERANTE

TABELLE

N. 1 - AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI CON GRANDE AFFLUENZA ED IN SEDI INDIVIDUATE DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

N. 2 - MANIFESTAZIONI PRIVATE

N. 3 - GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO A VALENZA PUBBLICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento.

Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivi continuo";

Decreto 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti";

D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

D.P.R. 11/12/1997, n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";

D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

D.P.R. 18/11/1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26/10/1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";

Decreto Ministeriale 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";

D.P.R. n. 476 del 09/11/1999 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni";

D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";

D.P.R. n. 304 del 03/04/2001 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 447";

Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Delibera di Giunta n° 2001/2053 del 09/10/2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1, della L. R. n. 15/2001"